



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7561

Seduta del 15/12/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vicepresidente*
GUIDO BERTOLASO
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
LARA MAGONI
ALAN CHRISTIAN RIZZI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli di concerto con l'Assessore Elena Lucchini

Oggetto

PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027, PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE, ESO4.3, AZIONE C.1: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE LOMBARDE DEDICATA ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE LUCCHINI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

La Dirigente Paola Angela Antonicelli

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI i Regolamenti dell'Unione europea:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTA la normativa nazionale:

- Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- Legge n. 162 del 5 novembre 2021, recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ed altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- Decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
 - Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
 - Decreto Ministeriale del 29 aprile 2022, "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità";

VISTA la normativa regionale:

- Legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto Approvazione della policy regionale "Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia";
- D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30 giugno 2022;
- D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;
- D.G.R. n. XI/7222 del 24 ottobre 2022, che ha apportato variazioni al bilancio e ha istituito i capitoli per il trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia;
- D.G.R. n. XI/7232 del 24 ottobre 2022 che approva lo "Schema di Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione di interventi specifici nell'ambito della Priorità 1 Occupazione - Obiettivi specifici ESO 4.1 – ESO 4.3 – ESO 4.4 a valere sul Programma regionale Lombardia FSE PLUS 2021-2027";
- D.D.U.O. n. 12942 del 13 settembre 2022 di aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027;
- D.D.U.O. n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le "BRAND GUIDELINES FSE+ 2021-2027", contenente indicazioni per il corretto adempimento degli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla Politica di coesione dell'Unione europea;

RICHIAMATI:

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che promuove azioni di incentivazione in complementarità con gli investimenti delle imprese, finalizzate all'aumento dell'occupazione e dell'occupabilità nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4–Un'Europa più sociale e inclusiva, con particolare attenzione all'integrazione nel mondo del lavoro di giovani, donne e lavoratori svantaggiati;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 17 luglio 2022, che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008);
- i "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- la Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione di interventi specifici nell'ambito della Priorità 1 Occupazione - obiettivi specifici ESO4.1 – ESO4.3 – ESO4.4 a valere sul Programma regionale Lombardia FSE PLUS 2021-2027" la cui sottoscrizione da parte di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia con firma digitale, si è perfezionata in data 22 novembre 2022;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura (D.C.R. N. XI/64 del 10 luglio 2018) che sostiene e promuove l'obiettivo dell'incremento dell'occupazione femminile attraverso la continua sinergia tra misure universalistiche finalizzate all'occupazione (il fattore di genere rientra nella definizione del grado di aiuto) e l'integrazione con le iniziative complessivamente programmate da Regione Lombardia a sostegno delle donne a partire dai dati su occupazione e livello salariale forniti dall'Osservatorio del mercato del lavoro;

DATO ATTO che, seppur il tasso di occupazione femminile lombardo sia più alto di altre regioni italiane, i dati rilevati oltre ad evidenziare un divario di genere in termini di ingresso e composizione del mercato del lavoro, fanno emergere la disparità di genere anche in termini di permanenza nel mercato del lavoro,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

stabilità del lavoro e avanzamenti di carriera. I dati sulle imprese lombarde rilevano, infatti, la presenza di importanti disparità contrattuali, salariali e di avanzamento di carriera tra uomini e donne e confermano che un tema rilevante in termini di parità di genere è rappresentato dagli ostacoli, incontrati dalle donne lombarde, alla possibilità di conciliare lavoro e famiglia;

VISTO il PNRR dell'Italia definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea il 13 luglio 2021, che conferma il progetto «Sistema di certificazione della parità di genere» (missione 5, componente 1, investimento 1.3) il cui obiettivo è la definizione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree maggiormente "critiche" (opportunità di crescita in azienda, parità salariale e parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità);

VISTA la Legge nazionale n.162 del 5 novembre 2021 che istituisce la Certificazione della parità di genere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità;

PRESO ATTO dell'entrata in vigore in data 16 marzo 2022, a seguito di ratifica del Presidente di UNI, della Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni», e così riconosciuti dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia con decreto in data 29 aprile 2022;

CONSIDERATO che la conformità alla UNI/PdR 125:2022 può essere verificata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1;

DATO ATTO che per la realizzazione del progetto «Sistema di certificazione della parità di genere» le risorse totali assegnate al Dipartimento per le pari opportunità in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, ammontano a euro 7.500.000,00, che verranno impiegati per supportare le imprese di piccole e medie dimensioni e le microimprese nel processo di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

certificazione, mediante l'erogazione di un contributo ad impresa per servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento e un contributo a copertura dei costi di certificazione;

CONSIDERATO che il Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.3. "Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+)" ha previsto l'Azione c.1. "Sostegno alla diffusione di sistemi di welfare aziendale" che prevede il sostegno alla diffusione di sistemi di welfare aziendale finalizzato ad incentivare, da parte di imprese e lavoratori, l'adozione e l'utilizzo di misure e strumenti innovativi in grado di impattare positivamente sul benessere lavorativo, sulla conciliazione tra lavoro e vita privata e sulla gestione dei carichi di cura domestici e familiari, precisando che tale azione potrà riguardare anche il sostegno all'adozione di policy aziendali funzionali alla riduzione del gender gap;

CONSIDERATO che tale sostegno è finalizzato a rilanciare l'occupazione femminile sul territorio lombardo e a migliorare la competitività delle imprese, in quanto incentiva l'attivazione di percorsi aziendali orientati all'adozione di politiche e misure concrete per ridurre il divario di genere, riconoscendo alle imprese certificate sgravi contributivi e premialità in sede di valutazione dei bandi pubblici;

CONSIDERATA altresì la volontà di Regione Lombardia di sostenere le micro, piccole e medie imprese del territorio nell'acquisizione della certificazione della parità di genere, dando continuità, anche a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, alle misure finora adottate, prevedendo un'agevolazione composta da:

- un contributo per servizi di consulenza specialistica, finalizzati all'acquisizione di strumenti per l'impostazione di un sistema di gestione per la parità di genere che possa essere rinnovato e adattato nel tempo a mutate esigenze;
- un contributo per l'acquisizione della certificazione della parità di genere;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto con la citata DGR n. XI/7232 del 24 ottobre 2022, la misura oggetto del presente provvedimento sarà gestita da Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio del PR FSE+ 2021-2027, e che, in attuazione della Convenzione, si procederà con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse in funzione dell'avanzamento finanziario



Regione Lombardia

LA GIUNTA

della misura;

RITENUTO, pertanto, di:

- approvare le *Linee guida per l'attuazione della misura a sostegno delle imprese lombarde dedicata alla certificazione della parità di genere a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027*", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- stanziare per l'attuazione della presente Deliberazione risorse pari a € 10.000.000,00, a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.3. "Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+)" l'Azione c.1 e a valere sugli esercizi finanziari 2023 - 2024;
- demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro l'attuazione della presente Deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento;

RITENUTO altresì che, in caso di esaurimento delle risorse stanziate con il presente provvedimento, Regione Lombardia si riserva la facoltà:

- di far presentare ulteriori domande di contributo fino ad un importo massimo del 15% della dotazione iniziale, reimpiegando le eventuali economie maturate dalla misura;
- di rifinanziare la misura con ulteriori risorse che si rendessero disponibili a valere sul PR FSE+ 2021-2027;

DATO ATTO che le risorse finanziarie disponibili per il sopracitato intervento trovano copertura nel bilancio regionale a valere sul seguente sui seguenti capitoli 15715 – 15716 – 15717 degli esercizi finanziari 2023 - 2024, meglio specificati al punto 6 "Dotazione finanziaria" dell'Allegato A;

RITENUTO di stabilire che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura avverrà ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), con particolare attenzione agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

PRECISATO che l'agevolazione stessa non è concessa:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- ai settori esclusi di cui all'art. 1, par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- qualora, ai sensi dell'art. 3, par. 7 del Reg. (UE) n. 1407/2013, la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali previsti all'art. 3 par. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- alle imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

DATO ATTO che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013;

DATO ATTO altresì che:

- la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della Legge n. 234/2012 e s.m.i e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro nazionale aiuti e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;
- l'Unità Organizzativa Mercato del Lavoro e Politiche Attive e Unioncamere Lombardia provvedono agli obblighi ex DM 115/2017;

ACQUISITO il parere del Comitato di Coordinamento per la programmazione europea, con procedura scritta in data 28 novembre 2022;

ACQUISITO nella seduta del 6 dicembre 2022, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla D.G.R. 11 ottobre 2021 n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo" e del decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, di cui alla nota prot. nr. E1.2022.0473692 del 12 dicembre 2022;

VISTE:

- la legge regionale n. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la legge regionale n. 34/1978 e ss. mm. ii, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate:

1. di approvare le "Linee guida per l'attuazione della misura a sostegno delle imprese lombarde dedicata alla certificazione della parità di genere" a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stanziare per l'attuazione della presente Deliberazione risorse pari a € 10.000.000,00, a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO 4.3, Azione c.1 e a valere sugli esercizi finanziari 2023 – 2024;
3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il sopracitato intervento trovano copertura nel bilancio regionale a valere sui seguenti capitoli 15715 – 15716 – 15717 degli esercizi finanziari 2023 - 2024, meglio specificati al punto 6 "Dotazione finanziaria" dell'Allegato A;
4. di riservarsi la facoltà:
 - di far presentare ulteriori domande di contributo fino ad un importo massimo del 15% della dotazione iniziale, reimpiegando le eventuali economie maturate dalla misura;
 - di rifinanziare la misura con ulteriori risorse che si rendessero disponibili a valere sul PR FSE+ 2021-2027;
5. di stabilire che la concessione e l'erogazione dei contributi erogati nell'ambito degli interventi di Certificazione della parità di genere di cui alla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

presente D.G.R. avverrà nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013 con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

6. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro l'attuazione della presente Deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento e nel rispetto di quanto disciplinato nello schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, quest'ultimo Organismo Intermedio del PR FSE+ 2021-2027, approvato con DGR n. XI/7232 del 24 ottobre 2022;
7. di dare atto che la misura oggetto del presente provvedimento sarà gestita da Unioncamere Lombardia, quale Organismo Intermedio, e che, in attuazione della Convenzione, si procederà con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse in funzione dell'avanzamento finanziario della misura;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale regionale del Fondo Sociale Europeo www.fse.regione.lombardia.it ;
9. di disporre inoltre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato A

FONDO SOCIALE EUROPEO+ 2021-2027

Priorità 1 Occupazione

Obiettivo specifico ESO4.3. "Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+)"

Azione c.1. "Sostegno alla diffusione di sistemi di welfare aziendale"

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE LOMBARDE DEDICATA ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

INDICE

1. INQUADRAMENTO E OBIETTIVI DELLA MISURA	3
2. LINEE DI FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE.....	3
3. SOGGETTI COINVOLTI	4
3.1 Soggetti beneficiari.....	4
3.2 Soggetto gestore	4
4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIABILI	4
5. CRITERI PER LA FRUIZIONE DELLE LINEE DI FINANZIAMENTO.....	5
6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI	6
7. REGIME APPLICABILE PER GLI AIUTI DI STATO	Errore. Il segnalibro non è definito.
8. DOTAZIONE FINANZIARIA	7
9. ULTERIORI DETERMINAZIONI	7

1. INQUADRAMENTO E OBIETTIVI DELLA MISURA

La L. 162/2021, recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ed altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo", anche in linea con gli obiettivi delineati dalla Missione 5 del PNRR, introduce la **certificazione della parità di genere** quale innovazione nel campo delle politiche di genere.

Tale certificazione verrà rilasciata alle imprese che dimostreranno di aver adottato politiche e misure concrete per ridurre il divario di genere, con riferimento ai sistemi per la gestione delle differenze di genere, alle opportunità di crescita, alla parità salariale e di attività, oltre che alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per le imprese in possesso della certificazione sono previsti sgravi contributivi e premialità nella valutazione dei bandi pubblici.

In esito al confronto svoltosi nell'ambito del Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere previsto dal PNRR Missione 5, è stata pubblicata la prassi di riferimento UNI PdR 125/2022, recepita con D.P.C.M. 29 aprile 2022, che definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere.

Per generare un effettivo cambiamento di paradigma delle aziende rispetto al tema della parità di genere, il documento invita le imprese a porre l'attenzione e fissare precisi obiettivi per ogni fase lavorativa delle donne all'interno delle organizzazioni; misurare in modo chiaro e standardizzato i progressi realizzati; certificare i risultati raggiunti seguendo processi qualificati e trasparenti.

Gli aspetti critici su cui è richiesto alle imprese di intervenire per l'impostazione di un sistema di gestione per la parità di genere e l'eventuale ottenimento della certificazione, per i quali sono stati predisposti degli indicatori di performance (KPI), sono stati relativi a diverse aree di intervento:

- cultura e strategia
- governance
- processi HR
- opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda
- equità remunerativa per genere
- tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

2. LINEE DI FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

Regione Lombardia intende supportare le **micro, piccole e medie imprese**, che operano sul territorio, per conseguire la certificazione della parità di genere, tramite un intervento declinato in **due linee di finanziamento**.

▪ **La linea A) Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione**

Prevede il finanziamento di attività funzionali a condurre un'analisi dell'organizzazione aziendale, identificare la distanza tra lo stato as-is e gli specifici requisiti di performance da rispettare per ottenere la certificazione (misurati tramite appositi indicatori chiave di performance, o KPI), e delineare un piano d'azione per ridurre i divari di genere. Nell'ambito di tali attività, pertanto, sarà finanziato l'acquisto dei **servizi di consulenza** a supporto delle imprese che intendano avviare le **attività propedeutiche** all'ottenimento della certificazione della parità di genere sopra specificate.

▪ **La linea B) Servizio di certificazione della parità di genere**

Prevede il finanziamento a rimborso delle **spese** sostenute dalle imprese **per ottenere la certificazione della parità di genere**.

3. SOGGETTI COINVOLTI

3.1 Soggetti beneficiari

Sono beneficiari della misura i soggetti che esercitano attività economica con i seguenti requisiti:

- essere una micro, piccola e media impresa secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- essere regolarmente iscritti e attivi nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale) o essere titolare di partita IVA attiva al momento della presentazione della domanda di contributo;
- avere una sede operativa attiva in Regione Lombardia o, se solo titolare di Partita IVA, avere domicilio fiscale in Lombardia;
- avere in pianta organica almeno un (1) dipendente alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

3.2 Soggetto gestore

Ai sensi di quanto disposto con DGR XI/7232 del 24 ottobre 2022, Unioncamere Lombardia è individuato quale Organismo Intermedio per le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.

4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIABILI

Per la realizzazione delle attività previste dalla Linea di finanziamento **A) “Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione”**, le imprese potranno rivolgersi a fornitori in possesso di comprovata esperienza nei temi oggetto della presente misura. I requisiti saranno definiti nell'ambito dell'Avviso.

Per la realizzazione della Linea di finanziamento **B) “Servizio di certificazione della parità di genere”** le imprese potranno rivolgersi esclusivamente ad enti accreditati presso Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), come previsto dal D.P.C.M. 29 aprile 2022.

5. CRITERI PER LA FRUIZIONE DELLE LINEE DI FINANZIAMENTO

I criteri per la partecipazione alla misura sono i seguenti:

- ogni impresa può presentare una sola domanda
- per ricevere il contributo relativo alla Linea di finanziamento A, è necessario richiedere anche il contributo relativo alla Linea di finanziamento B
- è possibile richiedere esclusivamente il contributo sulla linea di finanziamento B
- il riconoscimento dei contributi per entrambe le Linee di finanziamento sarà vincolato all'ottenimento della certificazione
- l'importo dei contributi assegnati alle imprese sarà definito nell'Avviso attuativo sulla base del numero di dipendenti presenti nelle unità operative/produttive site in Regione Lombardia alla data di presentazione della domanda
- l'importo del contributo che Regione Lombardia può erogare nei confronti delle imprese rientra all'interno dei seguenti massimali:

Valore massimo del voucher per servizi consulenziali (Linea A)	Valore massimo del voucher per servizio di certificazione (Linea B)
€ 7.000	€ 9.000

- il contributo pubblico erogato non potrà superare l'80% delle spese ammissibili effettivamente sostenute dall'impresa

Il contributo rappresenta un aiuto di stato per le imprese che beneficiano del finanziamento e, pertanto, **è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013¹ nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis)**, con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione), con riferimento ai paragrafi 1 e 2;
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di “impresa unica”. Per impresa unica² si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2

¹ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

² Ai fini presente Regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

del Reg. (UE) n. 1407/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3, comma 8 e comma 9 del richiamato Reg. (UE) n. 1407/2013;

- Art. 3 (aiuti de minimis), con riferimento al paragrafo 7, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 5 (cumulo), con riferimento al paragrafo 2, l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (controllo).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 1407/2013. Le soglie indicano l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto, in tre esercizi finanziari (ai sensi del Codice Civile, l'esercizio finanziario è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio): si prendono in considerazione l'esercizio in corso e i due precedenti. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità.

Le soglie sono le seguenti:

- la prima soglia, valida solo per l'attività di trasporto su strada per conto di terzi, è pari a € 100.000,00;
- la seconda soglia, valida per tutte le altre attività economiche, è pari a € 200.000,00.

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso, che ha come riferimento il momento della concessione della domanda di finanziamento.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento delle soglie sopra indicate, trova applicazione l'articolo 3.7 del Regolamento (UE) 1407/2013, ai sensi del quale l'impresa non potrà beneficiare dell'intero importo del contributo.

6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il finanziamento verrà assegnato con procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, previa istruttoria formale in relazione ai requisiti di accesso previsti.

L'erogazione del contributo avverrà solo a seguito della rendicontazione delle spese sostenute e dell'ottenimento della certificazione della parità di genere.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

Sono destinate all'attuazione degli interventi relativi alla presente misura risorse fino a 10.000.000 di euro a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo+, nell'ambito dell'ESO4.3, Azione c.1 "Sostegno alla diffusione di sistemi di welfare aziendale", che prevede il sostegno alla diffusione di sistemi di welfare aziendale finalizzato ad incentivare, da parte di imprese e lavoratori, l'adozione e l'utilizzo di misure e strumenti innovativi in grado di impattare positivamente sul benessere lavorativo, sulla conciliazione tra lavoro e vita privata e sulla gestione dei carichi di cura domestici e familiari.

%	Capitolo	importo complessivo	di cui al 2023	di cui al 2024
Regione 18%	15715	1.800.000	1.260.000	540.000
Stato 42%	15717	4.200.000	2.940.000	1.260.000
UE 40%	15716	4.000.000	2.800.000	1.200.000
Totale		10.000.000	7.000.000	3.000.000

Ai sensi dall'art. 2, punto 4) del Reg (UE) 2021/1060 e s.m.i, si considera come "operazione" l'insieme dei voucher erogati da Regione Lombardia nell'ambito del presente avviso e, ai sensi dell'art. 2, punto 9) lettera d) del sopracitato Regolamento, si considera come "beneficiario" Unioncamere Lombardia, in quanto organismo che concede l'aiuto.

Le risorse sono così ripartite:

Linee di finanziamento	Quota risorse
a) Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione	€ 4.000.000,00
b) Servizio di certificazione della parità di genere	€ 6.000.000,00
TOTALE	€ 10.000.000,00

Tale ripartizione potrà essere rideterminata, tramite successivi provvedimenti dirigenziali, trascorsi 6 mesi dall'avvio della misura, anche in esito alle domande di finanziamento pervenute.

8. ULTERIORI DETERMINAZIONI

Con successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro saranno definite le specifiche modalità operative di attuazione della misura.